



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

PRESIDENZA

N. 30 /2025 Registro Decreti

Prot. n.

1026/U

Caltagirone, 27 MAR. 2025

APP: MANTENIMENTO DEL “DOPPIO BINARIO”

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Premesso che:

il MAGRIF del settore penale. dott.ssa Maddalena Palmeri, con nota del 25.3.2025, ha rappresentato a questa Presidenza le perduranti difficoltà di carattere tecnico all'immediata attuazione dell'utilizzo esclusivo dell'applicativo APP;

In particolare, il MAGRIF penale, segnala le seguenti perduranti problematiche tecniche:

- lentezza generale del sistema e frequente blocco dell'applicazione al momento della firma, del caricamento o della redazione degli atti che impedisce di lavorare in tempi ragionevoli,
- assenza di modelli specifici per taluni atti (es. Decreto di fissazione udienza preliminare),
- assenza della apposita funzione per la formazione del fascicolo per il dibattimento ex art 431 cpp a seguito di rinvio a giudizio,
- assenza di talune funzioni, come la redazione del decreto che dispone il giudizio, nei fascicoli con richiesta di rinvio a giudizio analogica,
- disfunzioni connesse agli stralci dei procedimenti (non essendo possibile visionare gli atti del procedimento principale nel fascicolo stralciato),
- assenza di categorie e di “alert” nella sezione “Atti pendenti” dei Magistrati che non consentono l'immediata visibilità dei fascicoli con richieste urgenti depositate dagli Avvocati o dal Pubblico Ministero (es. Imputati/indagati sottoposti a misura cautelare),
- mancata visibilità dell'oggetto degli atti caricati all'interno del fascicolo (indicati con la voce “atti generici”, senza ulteriore specificazione). Tra questi vi rientrano anche le ordinanze sulle misure cautelari.
- segnalazione di errori del sistema nell'acquisizione e nella trasmissione di taluni atti da parte del personale di cancelleria abilitato, anche relativi a fascicoli con imputati sottoposti a misura cautelare,

- impossibilità per le parti civili di procedere alla costituzione in udienza con atto redatto in forma informatica,
- impossibilità di procedere al deposito telematico degli atti prodotti in udienza dalle parti, per assenza di distinte postazioni atte a consentire l'interlocuzione in contraddittorio in merito agli atti di cui si richiede l'acquisizione al fascicolo,
- impossibilità per il competente giudice del dibattimento di visualizzare il fascicolo dell'archiviazione nel quale sia stato proposto reclamo ex art. 410 bis c.p.p. e, quindi, impossibilità di redigere la conseguenziale ordinanza;
- impossibilità di emettere sentenza ai sensi dell'art. 469 c.p.p.;
- impossibilità di emettere sentenza di incompetenza a seguito di udienza preliminare;
- il modello di decreto penale fornito dal sistema non carica il capo di imputazione ed è privo di alcuni avvisi imposti dalla legge anche a pena di nullità;
- tutti i modelli di sentenza forniti dal sistema non caricano in automatico il capo di imputazione e non consentono di fare il copia/incolla immagine dall'esterno;
- sul 'Titolario atti da caricare GIP' non è disponibile l'atto 'imputazione coatta a seguito di archiviazione non accolta';
- non è possibile redigere gli atti relativi agli appelli avverso le sentenze del giudice di pace (fissazione udienza, trattazione pubblica su richiesta delle parti, sentenza),
- non è possibile redigere provvedimenti in materia di oblazione,
- assenza di taluni Uffici tra i destinatari delle notifiche e impossibilità di specificare nell'oggetto i destinatari specifici, con conseguente rischio di notifiche omesse o tardive per taluna delle parti,
- assenza di talune funzioni fondamentali per poter adoperare l'applicativo per qualsiasi atto processuale.

Riguardo l'ultima delle criticità segnalate, è stato rappresentato dal MAGRIF penale, a titolo meramente esemplificativo, che APP non prevede tra le sue funzioni la possibilità di redigere ordinanze cautelari ex art. 299 c.p.p., a fronte di richieste dei difensori o del Pubblico Ministero di revoca/sostituzione di misure cautelari. Tale mancanza impedisce ai Magistrati di adoperare il sistema APP per la redazione di provvedimenti in materia cautelare, imponendo l'utilizzo della modalità analogica. Si precisa che, sebbene sia possibile, astrattamente, caricare l'atto ex art. 299 c.p.p. come "generico", tuttavia tale atto non sarebbe comunque lavorabile come ordinanza cautelare, non generando il "flusso" corretto nell'applicativo.

Ed ancora, allo stato, non risulta possibile procedere, contestualmente, alla firma dei verbali di udienza da parte del Cancelliere e all'apposizione del visto da parte del Magistrato, poiché le aule non dispongono delle dotazioni informatiche per consentire al Magistrato di adoperare APP in udienza (vi sono postazioni soltanto per i Cancellieri). Tale mancanza impedisce anche ai Magistrati

di visionare in udienza gli atti del fascicolo caricati unicamente su APP (es. richiesta di rinvio a giudizio), imponendo la stampa degli atti caricati digitalmente.

Inoltre, allo stato, nonostante le numerose segnalazioni per modifiche evolutive del sistema, APP prevede una procedura farraginosa per la redazione di taluni atti. Ad esempio, accedendo dalla schermata principale a un singolo fascicolo per cui è stata presentata richiesta di archiviazione, non risulta possibile redigere il decreto di archiviazione o l'ordinanza di fissazione udienza. Per compiere tale operazione occorre cliccare nella Card "Atti Pendenti" (che contiene tutti i fascicoli pendenti sul ruolo di un singolo Magistrato), impostare i filtri e ricercare il fascicolo di riferimento e poi redigere l'atto, con inevitabile rallentamento del lavoro dei Magistrati e della ragionevole durata dei procedimenti.

Ed ancora, è stato rilevato che in caso di redazione di un provvedimento salvato in bozze (card "Atti in Lavorazione"), qualora si intenda procedere ad una sua modifica in un momento successivo, il sistema non consente di recuperare l'elaborato precedente, imponendo la sua stesura ex novo, con perdita del lavoro pregresso.

Inoltre, non risulta possibile inviare atti documentali collegiali (non sentenze ma ordinanza per misure ad esempio) per farle firmare al presidente. In generale, quindi, la presenza di modelli all'interno di APP non risulta funzionale ad accelerare il lavoro, imponendo ai Magistrati di caricare atti redatti dall'esterno mediante altri applicativi, con conseguente dispendio di tempo.

Va rilevato, inoltre, che il sistema non segnala ai Magistrati il pervenimento di richieste urgenti, provenienti sia dagli Avvocati, sia dalla Procura della Repubblica, poiché le stesse confluiscono indistintamente nella Card Atti pendenti, senza alcuna categorizzazione. Infatti, tra gli atti pendenti confluiscono atti eterogenei e che richiedono l'adozione di differenti provvedimenti da parte dei Magistrati, aventi un diverso livello di priorità (es. richieste di archiviazione, revoche di richieste di archiviazione, istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, istanze di liquidazioni, nomine e atti abilitanti, istanze cautelari, autorizzazioni urgenti (es. per visite mediche), pareri su patteggiamenti o memorie difensive).

Le difficoltà operative e di gestione da parte dei Magistrati e del Personale di Cancelleria, inoltre, sono accentuate dal fatto che, spesso, gli Avvocati nel caricare un'istanza sul PDP non adoperano la corretta denominazione dell'atto (ad esempio, inseriscono un'istanza cautelare, denominandola come "nomina" o come "allegato" alla nomina) e il sistema non riesce a catalogare l'atto, segnalandolo correttamente al Magistrato e alla Cancelleria.

Inoltre, per quanto concerne le acquisizioni di atti, memorie e documenti prodotti in udienza dalle parti, i Magistrati concordano nel procedere in formato analogico, stante la sussistenza di specifiche esigenze processuali (ex art. 111 bis comma 3 c.p.p.), essendo necessario consentire alle parti di visionare tali documenti e al Giudice di valutarli preventivamente prima di ammetterne l'acquisizione. Tale modalità di acquisizione, del resto, si impone per quei documenti che le parti

devono depositare in originale e non aventi natura digitale. Resta fermo l'obbligo per questi provvedimenti per il personale di Cancelleria di procedere alla successiva scansione degli stessi e al caricamento nel fascicolo informatico. Per tutti gli altri, allo stato, data l'impossibilità di caricarli direttamente sulla piattaforma si ovvia con il deposito cartaceo, ma si tratta di un problema urgente che richiede una soluzione in vista della prossima scomparsa del fascicolo materiale.

Considerato che:

L'art. 3 del decreto n. 217/2023, come modificato dall'art. 1 del decreto n. 206/2024, prevede il deposito esclusivamente telematico di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni.

Tuttavia, tale obbligo può essere efficacemente attuato solo quando gli atti processuali che incardinano le diverse fasi procedimentali siano generati in formato nativo digitale, circostanza che non sempre si verifica a causa delle criticità operative e tecniche riscontrate, le quali, con tutta evidenza, continuano a rappresentare gravi e generalizzate disfunzioni dell'applicativo APP.

Gli accertati malfunzionamenti comportano infatti, in molteplici settori di attività, l'impossibilità o la notevole difficoltà di redigere, caricare e firmare digitalmente alcuni atti processuali, nonché difficoltà nella gestione dei fascicoli telematici e nella migrazione dei dati da sistemi precedenti.

L'art. 175-bis, comma 4, c.p.p. (*Malf funzionamento dei sistemi informatici*), consente al dirigente dell'Ufficio Giudiziario di autorizzare, in caso di malfunzionamenti dei sistemi informatici positivamente riscontrati, la redazione e il deposito degli atti in forma analogica.

Con precedente decreto del 9.1.2025 questa presidenza aveva già, in applicazione del predetto articolo 175-bis, disposto la sospensione dell'obbligatorietà dell'utilizzo di APP per la redazione degli atti ed i depositi, e quindi il mantenimento di un regime di "doppio binario", sino a tutto il 31.3.2025.

Si ritiene che, con tutta evidenza, sussistano fondate ragioni – fondate sui riferiti malfunzionamenti sopra specificati – per prorogare la vigenza del suddetto provvedimento.

Risulta peraltro che i Presidenti di altri Tribunali del Distretto hanno già emesso provvedimenti ex 175 bis c.p.p., con i quali è stata disposta la proroga della sospensione dell'obbligatorio deposito telematico, e quindi il mantenimento di un regime transitorio di "doppio binario", sino al 30.6.2025.

Si ritiene pertanto necessario:

Prorogare per ulteriori tre mesi l'autorizzazione al regime di doppio binario per il deposito degli atti processuali, consentendo l'uso sia delle modalità telematiche che di quelle analogiche fino al 30 giugno 2025, in modo da garantire la continuità dell'attività giudiziaria e consentire una graduale implementazione delle nuove procedure digitali.

Procedere con un monitoraggio costante delle criticità tecniche e organizzative, coinvolgendo i soggetti competenti per l'individuazione e l'implementazione delle soluzioni più adeguate.

Visto l'art. 157 bis, comma 4, c.p.p.

DISPONE

La proroga del mantenimento del regime del doppio binario fino alla data del 30 giugno 2025.

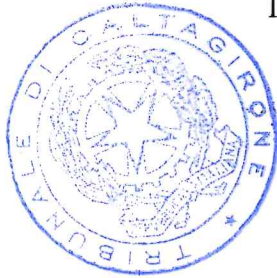
Pertanto, relativamente al deposito di atti per i quali l'art. 3 decreto n. 217/2023 (come modificato dall'art. 1 decreto n. 206/2024) prevede già il deposito con modalità esclusivamente telematiche, è consentito a magistrati, personale amministrativo ed avvocati di formare e depositare atti, sino alla predetta data, sia con modalità telematiche che con modalità non telematiche.

Si dispone, altresì, che il Magistrato Referente (MagRif) del settore penale relazioni questa Presidenza entro la data del 15 giugno 2025 in ordine alla eventuale perdurante esistenza delle criticità segnalate e sull'attività di sperimentazione effettuata, operando altresì una verifica sulle dotazioni hardware e software disponibili, nonché sui punti rete necessari per il pieno funzionamento delle aule penali e degli uffici, al fine di poter eventualmente avanzare le opportune richieste di fornitura agli uffici competenti.

Il presente decreto ha efficacia immediata.

Si comunichi al Signor Presidente della Corte d'Appello di Catania, al RID presso la Corte d'Appello di Catania, al MAGRIF del settore penale del Tribunale di Caltagirone, al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, ai Presidenti di Sezione, ai giudici togati e onorari, al Ministero della Giustizia (Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati), al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, alla Camera Penale "Giorgio Arcoleo" di Caltagirone, al personale amministrativo e al tecnico informatico del CISIA in sede.

Si pubblichi sul sito del Tribunale di Caltagirone.



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott. Vincenzo Panebianco

Vincenzo Panebianco

PROT. N° 90/INTERNO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Caltagirone, 25 MAR. 2025
h



27 MAR. 2025
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Vincenzo Panebianco
[Signature]

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Al Presidente del Tribunale

OGGETTO: Relazione aggiornamento utilizzo e funzionamento APP

La sottoscritta, Maddalena Palmeri, Magrif per il settore penale,

Visto il d.m. 27 dicembre 2024 n. 206, pubblicato sulla G.U. del 30 dicembre 2024,

Visto il provvedimento del Presidente del Tribunale ex art. 175 bis c.p.p.,

Ritenuta l'esigenza di illustrare lo stato attuale di applicazione delle disposizioni sul processo penale telematico, in vista della scadenza del regime di doppio binario, disposto sino alla data del 31.3.25

RAPPRESENTA

Ad oggi i Magistrati hanno proceduto alla firma e al deposito digitale di sentenze con motivazione differita e contestuale, nonchè alla redazione di altri atti mediante APP che sono stati acquisiti e trasmessi dal personale di Cancelleria.

Allo stato, tuttavia, persistono diverse criticità del sistema che preme segnalare. Tra queste:

- lentezza generale del sistema e frequente blocco dell'applicazione al momento della firma, del caricamento o della redazione degli atti che impedisce di lavorare in tempi ragionevoli,
- assenza di modelli specifici per taluni atti,
- immutabilità dei decreti di fissazione udienza una volta inseriti (anche se si deve cambiare la sola data),
- alcuni fascicoli che dovrebbero risultare in APP non sono visibili al Magistrato che non ha contezza del numero effettivo di pendenze sul ruolo,
- problemi con la numerazione dei decreti penali di condanna,

- disfunzioni concernenti gli ignoti seriali che non vengono visti in quanto tali, anche se caricati correttamente dalla Procura,
- disfunzioni connesse agli stralci dei procedimenti (non essendo possibile visionare gli atti del procedimento principale nel fascicolo stralciato),
- assenza di categorie e di “alert” nella sezione “Atti pendenti” dei Magistrati che non consentono l’immediata visibilità dei fascicoli con richieste urgenti depositate dagli Avvocati o dal Pubblico Ministero (es. Imputati/indagati sottoposti a misura cautelare),
- mancata visibilità dell’oggetto degli atti caricati all’interno del fascicolo (indicati con la voce “atti generici”, senza ulteriore specificazione). Tra questi vi rientrano anche le ordinanze sulle misure cautelari.
- segnalazione di errori del sistema nell’acquisizione e nella trasmissione di taluni atti da parte del personale di cancelleria abilitato, anche relativi a fascicoli con imputati sottoposti a misura cautelare,
- impossibilità per le parti civili di procedere alla costituzione in udienza con atto redatto in forma informatica,
- impossibilità di procedere al deposito telematico degli atti prodotti in udienza dalle parti, per assenza di distinte postazioni atte a consentire l’interlocazione in contraddittorio in merito agli atti di cui si richiede l’acquisizione al fascicolo,
- impossibilità per il competente giudice del dibattimento di visualizzare il fascicolo dell’archiviazione nel quale sia stato proposto reclamo ex art. 410 bis c.p.p. e, quindi, impossibilità di redigere la conseguenziale ordinanza;
- il modello di decreto penale fornito dal sistema non carica il capo di imputazione ed è privo di alcuni avvisi imposti dalla legge anche a pena di nullità;
- tutti i modelli di sentenza forniti dal sistema non caricano in automatico il capo di imputazione e non consentono di fare il copia/incolla immagine dall’esterno;
- sul ‘Titolario atti da caricare GIP’ non è disponibile l’atto ‘imputazione coatta a seguito di archiviazione non accolta’;
- non è possibile redigere gli atti relativi agli appelli avverso le sentenze del giudice di pace (fissazione udienza, trattazione pubblica su richiesta delle parti, sentenza),
- non è possibile redigere provvedimenti in materia di oblazione,
- assenza di taluni Uffici tra i destinatari delle notifiche e impossibilità di specificare nell’oggetto i destinatari specifici, con conseguente rischio di notifiche omesse o tardive per taluna delle parti,

- assenza di talune funzioni fondamentali per poter adoperare l'applicativo per qualsiasi atto processuale.

Riguardo l'ultima delle criticità segnalate, si rappresenta, a titolo meramente esemplificativo, che APP non prevede tra le sue funzioni la possibilità di redigere ordinanze cautelari ex art. 299 c.p.p., a fronte di richieste dei difensori o del Pubblico Ministero di revoca/sostituzione di misure cautelari. Tale mancanza impedisce ai Magistrati di adoperare il sistema APP per la redazione di provvedimenti in materia cautelare, imponendo l'utilizzo della modalità analogica. Si precisa che, sebbene sia possibile, astrattamente, caricare l'atto ex art. 299 c.p.p. come "generico", tuttavia tale atto non sarebbe comunque lavorabile come ordinanza cautelare, non generando il "flusso" corretto nell'applicativo.

Ed ancora, allo stato, non risulta possibile procedere, contestualmente, alla firma dei verbali di udienza da parte del Cancelliere e all'apposizione del visto da parte del Magistrato, poichè le aule non dispongono delle dotazioni informatiche per consentire al Magistrato di adoperare APP in udienza (vi sono postazioni soltanto per i Cancellieri). Tale mancanza impedisce anche ai Magistrati di visionare in udienza gli atti del fascicolo caricati unicamente su APP (es. richiesta di rinvio a giudizio), imponendo la stampa degli atti caricati digitalmente.

Inoltre, nonostante le numerose segnalazioni per modifiche evolutive del sistema, APP prevede una procedura farragिनosa per la redazione di taluni atti. A titolo esemplificativo, è stato rilevato che in caso di redazione di un provvedimento salvato in bozze (card "Atti in Lavorazione"), qualora si intenda procedere ad una sua modifica in un momento successivo, il sistema non consente di recuperare l'elaborato precedente, imponendo la sua stesura *ex novo*, con perdita del lavoro pregresso.

Inoltre, non risulta possibile inviare documentali collegiali (non sentenze ma ordinanza per misure ad esempio) per farli firmare al presidente. In generale, quindi, la presenza di modelli all'interno di APP non risulta funzionale ad accelerare il lavoro, imponendo ai Magistrati di caricare atti redatti dall'esterno mediante altri applicativi, con conseguente dispendio di tempo.

Va rilevato, inoltre, che il sistema non segnala ai Magistrati il pervenimento di richieste urgenti, provenienti sia dagli Avvocati, sia dalla Procura della Repubblica, poichè le stesse confluiscono indistintamente nella Card Atti pendenti, senza alcuna categorizzazione. Infatti, tra gli atti pendenti confluiscono atti eterogenei e che richiedono l'adozione di differenti provvedimenti da parte dei Magistrati, aventi un diverso livello di priorità (es. richieste di archiviazione, revoche di richieste di archiviazione, istanze di ammissione al patrocinio a spese

dello Stato, istanze di liquidazioni, nomine e atti abilitanti, istanze cautelari, autorizzazioni urgenti (es. per visite mediche), pareri su patteggiamenti o memorie difensive).

Inoltre, per quanto concerne le acquisizioni di atti, memorie e documenti prodotti in udienza dalle parti, i Magistrati concordano nel procedere in formato analogico, stante la sussistenza di specifiche esigenze processuali (ex art. 111 bis comma 3 c.p.p.), essendo necessario consentire alle parti di visionare tali documenti e al Giudice di valutarli preventivamente prima di ammetterne l'acquisizione. Tale modalità di acquisizione, del resto, si impone per quei documenti che le parti devono depositare in originale e non aventi natura digitale. Resta fermo l'obbligo per questi provvedimenti per il personale di Cancelleria di procedere alla successiva scansione degli stessi e al caricamento nel fascicolo informatico. Per tutti gli altri, allo stato, data l'impossibilità di caricarli direttamente sulla piattaforma si ovvia con il deposito cartaceo, ma si tratta di un problema urgente che richiede una soluzione in vista della prossima scomparsa del fascicolo materiale.

Le difficoltà operative e di gestione da parte dei Magistrati e del Personale di Cancelleria impongono ancora per lungo tempo la contestuale predisposizione di una copia analogica di tutti i documenti componenti il fascicolo digitale.

IL MAGRIF
Maddalena Palmeri

